

2+2

ORIGINALE

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
SEZIONE DISTACCATA DI GRAGNANO

Udienza del 6.5.2009

G.M. Dr. Gian Andrea Chiesi

È presente, per l'attore, per delega dell'Avv. l'Avv. il  
quale conclude per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese, diritti ed onorari di  
lite, con attribuzione. È altresì presente, per il COMUNE, l'Avv. quale  
conclude per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. In particolare, l'Avv. NOTIF. SENTENZA  
contesta gli esiti della CTU e, in particolare, le lesioni riportate, laddove si consideri che  
parte attrice risultava - in base alle prove testimoniali - portare la cintura di sicurezza. In ogni  
caso, l'Avv. NOTIF. APPELLO  
che, a tutto volere ed anche diversamente opinando,  
l'attore andava a velocità sostenuta. L'Avv. pugna quanto precede e fa presente  
che nella strada dove si è verificato il sinistro è previsto un limite di velocità pari a 50km/h  
circa, non essendo una strada ubicata nel centro città e che, quanto alla compatibilità delle  
lesioni con il sinistro, il CTU è stato estremamente chiaro. Entrambi i procuratori si  
riportano ai propri atti e scritti difensivi ed insistono per il rigetto delle avverse conclusioni.

**Il Giudice**

invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 *sexies* cod. proc. civ., ordina la  
discussione orale della causa. All'esito della stessa - durante la quale i difensori illustrano le  
ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano - decide la controversia  
pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e  
della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Gragnano, in persona del G.M., Dr.  
Gian Andrea Chiesi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 559/2005 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni,  
pendente

**TRA**

C.R. CRLGNN73E03E557K, elett.te dom.to in Pompei, alla Via Carlo Alberto I, n. 10,  
presso lo studio dell'Avv. lo rapp. e dif. giusta procura a margine  
dell'atto di citazione;

ATTORE

**E**

COMUNE DI GRAGNANO, in persona del Sindaco *p.t.*, legale rappresentante, rapp. e dif., in  
virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, nonché di delibera di G.M.  
n. 128, del 24.10.2005, dagli Avv. ), unitamente ai  
quali è elett.te dom.to in Gragnano, presso la casa comunale;

CONVENUTO

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi  
dell'art. 281 *sexies* cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute

DI GRAGNANO

N.R.G. 559/2005 - G.M. DOTT. GIAN ANDREA CHIESI

N. 126/09 sent.  
N. 559/05 R.G.  
N. 1032 cron.  
N. 143 rep.  
OGGETTO.....

NOTIF. SENTENZA  
NOTIF. APPELLO

Handwritten notes and signatures on the right margin.

nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409).

#### 1. Sul merito.

La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..

A tale riguardo, non ignora questo Giudice che l'applicabilità o meno della menzionata disposizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti -come nel caso di specie- di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata -ed è tuttora- fonte di vivaci disquisizioni dottrinali e di contrasti giurisprudenziali: da un lato, infatti, v'è chi sostiene che l'art. 2051 cod. civ. non troverebbe assolutamente applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, tale responsabilità -evidentemente- non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile -cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446; Cass., 13.1.2003, n. 298; Cass., 15.1.2003, n. 488; Cass. 31.7.2002 n. 11366; Cass. 21.12.2001 n. 16179; Cass., 26.1.1999 n. 699; Cass., 28.10.1998 n. 10759; Cass., 16.6.1998 n. 5990); in conseguenza, la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.; dall'altro lato, invece, si pone l'orientamento opposto, alla stregua del quale l'art. 2051 cod. civ. potrebbe e dovrebbe trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass., 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673, Cass., 20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).

Né la distinzione tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza (formatasi e consolidatasi a partire dagli anni '20 del secolo scorso) richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del *neminem laedere*); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico della P.A./custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.

Ebbene, tanto doverosamente premesso -e non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario- ritiene questo Giudice assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi a soggetti terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai

sensi dell'art. 2051 cod. civ.. Militano in tal senso, in particolare, alcune considerazioni di carattere generale: **a)** come già rilevato in precedenza, non v'è nulla, sotto l'aspetto propriamente linguistico-terminologico, che consenta di interpretare la disposizione in commento nel senso restrittivo di cui pure si è riferito, riducendone il campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, ed escludendo, pertanto, anche solo parzialmente, le ipotesi in cui l'obbligo *de quo* gravi sulla P.A.; **b)** la medesima norma, anzi, espressamente disciplina e prevede una prova liberatoria: a ben vedere, però, essa è limitata alla dimostrazione del «caso fortuito» e non anche, invece, alla natura soggettiva (pubblica o privata, cioè) del titolare della cosa che ha cagionato il danno; **c)** lo stesso Supremo organo di nomofilachia (cfr. Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019), a ben vedere, tratteggia in quella disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva -e, dunque, assolutamente indipendente dalla natura pubblica o privata del bene che ha causato il danno: «il termine "custodia" ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della "custodia", come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustiniana, per cui la "custodia" non è che un tipo particolare di "diligentia", quella "custodiendae rei" (e che viene altresì qualificata come "exacta", "exactissima"), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale fra il comportamento del custode e l'evento. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa; né può esservi reintrodotta attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di "rischio" da custodia, più che di "colpa" nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo»; **d)** a conclusione contraria rispetto alla riduzione dell'ambito di operatività della disposizione in commento sembra infine indurre, per altro verso, anche la Corte Costituzionale la quale, pur disattendendo - per inammissibilità - la questione di legittimità costituzionale sollevata il 7.4.1994 dal Pretore di Lecce, con riferimento proprio all'art. 2051 cod. civ., «ove interpretato nel senso che non sia applicabile anche alla P.A. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini», con la sentenza 6.3.1995, n. 82, ha precisato che «tale interpretazione egli non fa propria ma, al contrario, la considera come effetto di deviazione da un corretto procedimento ermeneutico, comportante la "pratica ... disapplicazione di alcune norme fondamentali sulla disciplina dell'illecito extracontrattuale", e non manca poi di osservare - ricordando quanto questa Corte ha più volte avuto occasione di precisare - che "tra due interpretazioni d'un testo di legge, l'una conforme e l'altra contrastante con la Costituzione, deve sempre preferirsi la prima» (cfr. Corte Cost. 6.3.1995, n. 82): orbene, in applicazione di tale consolidato principio del Supremo Consesso di legittimità, e considerato il sempre maggiore avvicinamento cui si assiste tra



Handwritten signature: *Giulio De...*

la posizione dei privati cittadini e quella della Pubblica Amministrazione, la quale sta via via perdendo le posizioni di privilegio e di sostanziale immunità che le erano riconosciute, retaggio della legislazione e degli ordinamenti ottocenteschi -e tanto, soprattutto quando si tratta di attività compiuta ovvero da compiersi *iure privatorum*, quale la manutenzione di una strada- ritiene questo Giudice che una interpretazione restrittiva dell'art. 2051 cod. civ. si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta disparità di trattamento e della irrazionalità, in quanto, così facendo, si finirebbe per legittimare l'applicazione di una disciplina diversa (una volta applicando l'art. 2051 cod. civ., e l'altra l'art. 2043 cod. civ.), pur versandosi in presenza nella medesima fattispecie (danno da cose in custodia). Né, invero, induce a conclusioni opposte la successiva pronuncia della medesima Corte (cfr. Corte Cost., n. 10.5.1999, n. 156). Ed infatti la sentenza da ultimo richiamata si sofferma (cfr. l'articolata motivazione della Corte) su quello che il Giudice a quo aveva indicato essere il presunto «diritto vivente» (che graniticamente configurava l'applicazione, nei casi come quello oggi sottoposto al vaglio di questo Giudice, unicamente dell'art. 2043 cod. civ.) al momento in cui l'ordinanza di rimessione fu estesa, ritenendolo conforme a Costituzione e non tiene invece conto (né poteva, invero, considerati i tempi) delle radicali modificazioni legislative nel frattempo intervenute e relative al rinnovato e diverso modo di intendere i rapporti tra P.A. e privati cittadini (dalla legge 205 del 2000 alle recenti modifiche apportate alla legge 241 del 1990), né delle sempre maggiori aperture della giurisprudenza -anche di legittimità- verso approdi significativamente diversi rispetto a quelli seguiti per tutto il corso del XX secolo in tema di c.d. «insidie» (cfr., da ultimo, Cass., 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488, citate, nonché a sostegno di una tesi c.d. intermedia, Cass., 23.2.2005, n. 3745) e che hanno, di fatto, indubbiamente modificato il c.d. «diritto vivente».

Da ultimo, peraltro, e ad ulteriore conforto circa la correttezza e fondatezza del convincimento di questo Giudice, corre l'obbligo di segnalare **tre recenti pronunzie della Suprema Corte** (cfr. Cass., 20.2.2006, n. 3651; Cass., 14.3.2006, n. 5445 e Cass., 6.7.2006, n. 15383) le quali, condividendo pressoché *in toto* il percorso argomentativo che precede, depongono inequivocabilmente nel senso dell'applicazione, in casi quale quello sottoposto oggi al vaglio del Tribunale, dell'art. 2051 cod. civ., considerato che «la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 c.c. risulta...non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c.» (cfr. Cass. 20.2.2006, n. 3651, cit.), in quanto «elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune...infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale» (cfr. Cass., 6.7.2006, n. 15383, cit., §§ 8.2 e 6.7) -nel medesimo senso cfr., ancor più recentemente, **Cass., 23.1.2009, n. 1691.**

Concludendo, pertanto, ritiene questo Giudice che la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono

*Handwritten signature: Rita Lodi*



rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.

Sotto tale aspetto, peraltro, la Suprema Corte (cfr. Cass., 1.10.2004, n. 19653, cit.) ha di recente precisato che deve distinguersi tra: 1) situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della *res* costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, con la conseguenza che ne discende per cui la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta -e, cioè, per presunzione- giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato; 2) e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che ne discende per cui la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalare agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo; in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.

Orbene, tanto premesso, i testi escussi nel corso del giudizio

hanno fornito una ricostruzione dei fatti del tutto coincidente rispetto alla prospettazione operata da [redacted] confermato che effettivamente, in un giorno del mese di novembre dell'anno 2004, tra l'1:30 e le 2:00 di notte, mentre percorreva la Via Pastai del Comune di Gragnano a bordo della propria autovettura -una Golf di colore scuro- l'odierno attore, dopo avere frenato per essere giunto in prossimità di un incrocio, sbandò ed andò a finire contro il muro di delimitazione della strada, a causa della presenza, sul manto stradale, di olio sull'asfalto. Tale insidia, peraltro, non era visibile né la sua presenza era segnalata; né, tantomeno, era evitabile, occupando il manto stradale per una lunghezza di circa sette o otto metri (cfr. deposizione del teste [redacted] In conseguenza del sinistro, peraltro, [redacted] ortò lesioni al ginocchio destro ed al volto, mentre la macchina restò danneggiata al lato anteriore sinistro.

Ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal nominato CTU [redacted] le lesioni lamentate e gli eventi *supra* descritti, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia fornito la prova richiestale ex art. 2051 cod. civ. e, cioè, la prova della verifica dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra detto evento e la caduta in cui essa è incorsa a causa della presenza della macchia d'olio sul manto stradale e di cui si è detto.

Va dunque affermata la responsabilità del COMUNE -tenuto alla custodia della Via Pastai e che non ha dimostrato la ricorrenza, nei termini innanzi indicati, del «caso fortuito» nel caso di specie- nella causazione del sinistro *de quo vertitur*.

## 2. Della liquidazione del danno.

Accertata, dunque, la responsabilità del COMUNE nella causazione del sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da

Orbene, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza -riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico- e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito; ove, infine, il fatto sia inquadrabile in una ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.

In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica; solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla *capacità lavorativa specifica*, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.

Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice, **non avendo dimostrato, al di là di generiche affermazioni, di aver riportato nell'incidente per cui è causa alcuna menomazione specifica alla propria capacità lavorativa** (circostanza che, nella ricorrenza dei presupposti e della relativa prova, rappresentava anche oggetto di uno specifico quesito rivolto al consulente d'ufficio), va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.

Sul punto, dalla documentazione medica prodotta e dalla consulenza tecnica espletata è risultato che *a subito «trauma facciale con ferita lacero contusa piramide nasale, trauma contusivo escoriato ginocchio destro, trauma cranico non commotivo con pstumi costituiti da: esiti dolorosi di trauma cranio-facciale non commotivo ed esiti cicatriziali di ferita lacero contusa regione dorso e ala del naso»*. Il danno subito -la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dalle dichiarazioni dei testi e dagli esiti della perizia d'ufficio- ha determinato nella parte attrice degli esiti permanenti, che correttamente il C.t.u., *ai rilievi può farsi integrale riferimento*, ha quantificato in una percentuale del **2-3%**.

Correttamente dall'esame dell'attore e della documentazione medica il consulente di ufficio ha determinato in 7 giorni il periodo di invalidità temporanea totale ed in 20 giorni, il periodo di invalidità temporanea parziale, valutata mediamente al 50%.

Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di un sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero maggioritario) che rapporta il c.d. *valore punto* alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia

*ha valore di*



obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. In particolare, il riferimento è ai valori individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano nel corso del 2008 e pubblicate in *Guida al Diritto, Dossier mensile 8/2008* (ultime tabelle predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice). Alla stregua dei parametri indicati dalle predette tabelle va dunque riconosciuta a c. a titolo di risarcimento danni, la somma ottenuta con il seguente procedimento:

a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto come stabilito per l'invalidità del 2% -riconosciuta dal ctu- per il numero di punti di invalidità attribuiti dal consulente, pari a 2, ottenendo in tal modo l'importo di € 2.225,34. La predetta somma è stata, infine, moltiplicata per il coefficiente di riduzione per l'età -così come stabilito dalle richiamate tabelle - pari a 0,850 in considerazione dell'età di parte attrice al momento del sinistro (31 anni), ottenendosi la cifra di € 1.891,53 da riconoscersi alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente nella misura del 2%. Si è quindi proceduto a moltiplicare il valore del punto come stabilito per l'invalidità del 3% -riconosciuta dal ctu- per il numero di punti di invalidità attribuiti dal consulente, pari a 3, ottenendo in tal modo l'importo di € 3.534,36. La predetta somma è stata, infine, moltiplicata per il coefficiente di riduzione per l'età -così come stabilito dalle richiamate tabelle - pari a 0,850 in considerazione dell'età di parte attrice al momento del sinistro (31 anni), ottenendosi la cifra di € 3.004,20 da riconoscersi alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente nella misura del 3%. Sommati gli importi predetti e diviso il risultato (pari ad € 4.895,73) per due, si ottiene infine l'importo definitivo di € **2.447,86 (duemilaquattrocentoquarantasette/86)**, da riconoscersi alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente nella misura del **2,5%**

b) Il periodo di invalidità temporanea totale può, invece, essere adeguatamente risarcito, sempre alla luce dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano, con € 350,00 (trecentocinquanta/00), somma ottenuta moltiplicando € 50,00 per i giorni (7) riconosciuti dal c.t.u.. A tale somma va infine aggiunta quella di € 500,00 (cinquecento/00) ottenuta moltiplicando la somma di € 25,00 per gli ulteriori giorni (20) di invalidità temporanea parziale, indicati dal CTU con il tasso medio del 50%. Tali somme, tuttavia, in virtù della espressa quantificazione (cfr. artt. 10, 14 e 112 cod. proc. civ.) operata dalla difesa della parte attrice in citazione (cfr. p. 8) senza alcuna clausola di salvezza, vanno rispettivamente ridotte in € **275,59 (duecentosettantacinque/59)** per I.T.T. ed € **492,12 (quattrocentonovantadue/12)** per I.T.P. mediamente valutata al 50%.

c) Null'altro va liquidato, infine, *sub specie* di danno non patrimoniale. Ed infatti, premesso che non si versa in presenza di una ipotesi neppure astrattamente riconducibile ad una fattispecie delittuosa (onde non trova applicazione il combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.) ugualmente non si ravvisa la sussistenza della lesione di diritti costituzionalmente protetti ultronei rispetto a quello alla salute, già liquidato *sub a*) e *b*), ed aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale che nega decisamente l'esistenza di una autonoma voce di danno qualificabile come «*esistenziale*» e sganciata da una copertura di carattere costituzionale, in considerazione della circostanza per cui essa finisce per «portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma [l'art. 2059 cod. civ.] ai fini specifici della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è



per valore di



voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c. che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona, ritenuti inviolabili dalla norma costituzionale» (cfr. Cass., 15.7.2005, n. 15022, est. Segreto e Cass., 9.11.2006, n. 23918, Pres. Preden, est. Segreto). Principio ulteriormente chiarito dalla nota sentenza 4.7.2007, n. 15131 -la quale, chiamata a pronunciarsi sul ristoro del c.d. «danno esistenziale da fumo attivo», ha precisato che «anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l'esistenza di [ogni] danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia *in re ipsa*, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c. e non coincide con l'evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno. Invero il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo, con il fatto dannoso. La linea logica che sostenesse il contrario..., si fonderebbe essenzialmente sul presupposto che, una volta verificatosi il fatto dannoso, la dimostrazione del danno ingiusto risarcibile sarebbe *in re ipsa*, per cui non ricadrebbe sull'attore originario l'onere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibili. Questa impostazione non è accettabile. Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi il fatto, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del danno ingiusto oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale. Così operando [tuttavia] si pone a carico del convenuto danneggiante l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall'attore»- e definitivamente ribadito dalla recente pronuncia adottata dalla SUPREMA CORTE in data 30.10.2007, n. 22884, la quale, in tema di danno c.d. da perdita del rapporto parentale, ha così espressamente statuito:«nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare [eventualmente] per chiarezza del percorso liquidatorio voci o profili di danno, con contenuto descrittivo (e a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico), tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che dall'altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso» (Pres. Vittoria, est. Segreto) -cfr. da ultimo, in termini, Cass., S.U., 18.11.2008, n. 26972..

d) Alla somma complessiva di € 5.139,54 (cinquemilacentotrentanove/54), mentre alcunché può essere liquidato a titolo di spese mediche sostenute, non avendo parte attrice fornito la prova del loro sostenimento, vanno invece aggiunti gli importi da riconoscersi a titolo di risarcimento dei danni all'autovettura coinvolta nel sinistro. Precisamente, dimostrata da parte del ... arità dell'autovettura in commento (cfr. doc. 7 della produzione di parte attrice), rileva questo Giudicante come sia presente, in atti, relazione di parte a firma del p.a. ... corredata da ampia documentazione fotografica dalla quale emerge che l'autovettura Golf coinvolta nel sinistro effettivamente riportò danni alla parte anteriore sinistra, talmente ingenti da dovere ricorrere alla sua rottamazione. Orbene, tenuto conto della quantificazione del valore dell'autovettura in commento, come operata dal perito di parte e tenuto conto della antieconomicità delle spese di riparazione; considerato l'anno di immatricolazione del veicolo (luglio 1994); viste le spese di soccorso stradale sostenute e documentate (cfr. doc. 10 della produzione di parte attrice); considerato che il risarcimento deve tendere al

per l'attore



ristoro della situazione patrimoniale del danneggiato e non certo al suo arricchimento; considerato che, nel caso di specie, non possono essere riconosciute le spese per il c.d. fermo tecnico (ed infatti, concordando con il più recente arresto della giurisprudenza di merito -cfr., *ex multis*, Trib. Catania, sentenza 3492/2005- ritiene questo Giudice maggiormente condivisibile l'orientamento di legittimità (riconducibile a Cass., 19.11.1999, n. 12820, cit.) alla stregua del quale il danno da fermo tecnico subito dal proprietario di un veicolo danneggiato per colpa altrui può essere liquidato solo alla presenza di una prova specifica del danno e dalla sua concreta natura -cfr. anche Trib. Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, 23.1.2006, nonché Trib. Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, 28.4.2006. Ed infatti, il potere riconosciuto al Giudice di provvedere alla liquidazione equitativa del danno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., è necessariamente subordinato, anche nelle ipotesi di danno *in re ipsa*, alla ricorrenza di due condizioni: 1) deve risultare obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare 2) il pregiudizio della cui liquidazione si tratta, secondo il principio dell'onere della prova -cfr. art. 2697 cod. civ.- deve essere dimostrato. Di talché, nulla avendo il CARIELLO dedotto, allegato o provato circa eventuali danni concretamente subiti in conseguenza del *fermo tecnico* dell'autoveicolo in propria titolarità e coinvolto nel sinistro per cui è causa, la relativa domanda deve essere, *in parte qua*, rigettata; tanto osservato e premesso, ritiene questo Giudicante congruo ed equo (cfr. art. 1226 cod. civ.) riconoscere in favore del \_\_\_\_\_ complessivo importo di **€ 1.500,00 (millecinquecento/00)**

Il danno emergente subito da \_\_\_\_\_ dunque liquidato in complessivi **€ 6.639,54 (seimilaseicentotrentanove/54)** da porsi a carico del COMUNE DI GRAGNANO.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., *ex multis*, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).

Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di GIOVANNI CARIELLO degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 6.639,54) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 20.11.2004 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 20.11.2004 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.

Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, *ex art.* 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).

*Handwritten signature*

Anche il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi a carico del COMUNE DI GRAGNANO.

### 3. Sulle spese di lite.

Nei rapporti tra il COMUNE, le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo, con loro attribuzione in favore dell'Avv. art. 93 cod. proc. civ.. In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico del COMUNE DI GRAGNANO le spese della compiuta CTU, già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con decreto del 16.3.2009 per un importo complessivo pari ad **€ 320,00 -trecentoventi/00** (e provvisoriamente poste -in detta circostanza- a carico di parte attrice).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Gragnano, in persona del G.M., Dr. definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n 559/2005 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni e pendente tra ed il COMUNE DI GRAGNANO, in persona del Sindaco p.t., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda e dichiara l'esclusiva responsabilità del COMUNE DI GRAGNANO, in persona del Sindaco p.t., nella determinazione del sinistro per cui è causa;

**per l'effetto:**

2. condanna il COMUNE DI GRAGNANO, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di della complessiva somma di **€ 6.639,54 (seimilaseicentotrentanove/54)**, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad **€ 6.639,54**) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 20.11.2004 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 20.11.2004 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;

3. condanna, altresì, il COMUNE DI GRAGNANO, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di GIOVANNI CARIELLO degli interessi al saggio legale, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

4. AGNANO, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di GIOVANNI CARIELLO, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi **€ 2.000,00 (duemila/00)**, così suddivisi: € 250,00 (duecentocinquanta/00) per esborsi, € 750,00 (settecentocinquanta/00) per diritti ed € 1.000,00 (mille/00) per onorari, **oltre 12,5% su diritti ed onorari per rimborso spese generali**, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, il tutto da attribuirsi in favore dell'Avv. Chiaratosene anticipatorio, ex art. 93 cod. proc. civ.;

5. pone definitivamente a carico del COMUNE DI GRAGNANO, in persona del Sindaco p.t., le spese della CTU, già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con decreto del 16.3.2009 per un importo complessivo pari ad **€ 320,00 (trecentoventi/00)**, oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge.

Così deciso in Gragnano, il 6.5.2009

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
SEZIONE DISTACCATA DI GRAGNANO

Deposito in Cancelleria

6-5-09  
CANCELLIERE C1  
CANCELLIERE C2  
CANCELLIERE C3  
CANCELLIERE C4  
CANCELLIERE C5  
CANCELLIERE C6  
CANCELLIERE C7  
CANCELLIERE C8  
CANCELLIERE C9  
CANCELLIERE C10  
CANCELLIERE C11  
CANCELLIERE C12  
CANCELLIERE C13  
CANCELLIERE C14  
CANCELLIERE C15  
CANCELLIERE C16  
CANCELLIERE C17  
CANCELLIERE C18  
CANCELLIERE C19  
CANCELLIERE C20  
CANCELLIERE C21  
CANCELLIERE C22  
CANCELLIERE C23  
CANCELLIERE C24  
CANCELLIERE C25  
CANCELLIERE C26  
CANCELLIERE C27  
CANCELLIERE C28  
CANCELLIERE C29  
CANCELLIERE C30  
CANCELLIERE C31  
CANCELLIERE C32  
CANCELLIERE C33  
CANCELLIERE C34  
CANCELLIERE C35  
CANCELLIERE C36  
CANCELLIERE C37  
CANCELLIERE C38  
CANCELLIERE C39  
CANCELLIERE C40  
CANCELLIERE C41  
CANCELLIERE C42  
CANCELLIERE C43  
CANCELLIERE C44  
CANCELLIERE C45  
CANCELLIERE C46  
CANCELLIERE C47  
CANCELLIERE C48  
CANCELLIERE C49  
CANCELLIERE C50  
CANCELLIERE C51  
CANCELLIERE C52  
CANCELLIERE C53  
CANCELLIERE C54  
CANCELLIERE C55  
CANCELLIERE C56  
CANCELLIERE C57  
CANCELLIERE C58  
CANCELLIERE C59  
CANCELLIERE C60  
CANCELLIERE C61  
CANCELLIERE C62  
CANCELLIERE C63  
CANCELLIERE C64  
CANCELLIERE C65  
CANCELLIERE C66  
CANCELLIERE C67  
CANCELLIERE C68  
CANCELLIERE C69  
CANCELLIERE C70  
CANCELLIERE C71  
CANCELLIERE C72  
CANCELLIERE C73  
CANCELLIERE C74  
CANCELLIERE C75  
CANCELLIERE C76  
CANCELLIERE C77  
CANCELLIERE C78  
CANCELLIERE C79  
CANCELLIERE C80  
CANCELLIERE C81  
CANCELLIERE C82  
CANCELLIERE C83  
CANCELLIERE C84  
CANCELLIERE C85  
CANCELLIERE C86  
CANCELLIERE C87  
CANCELLIERE C88  
CANCELLIERE C89  
CANCELLIERE C90  
CANCELLIERE C91  
CANCELLIERE C92  
CANCELLIERE C93  
CANCELLIERE C94  
CANCELLIERE C95  
CANCELLIERE C96  
CANCELLIERE C97  
CANCELLIERE C98  
CANCELLIERE C99  
CANCELLIERE C100

II GRAGNANO

N.R.G. 559/2005 - G.M. DOTT. GIAN ANDREA CHIESI

Il Giudice  
Dr. Gian Andrea Chiesi